

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-2712 del 26/05/2017
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. UNICALCESTRUZZI S.P.A. con sede legale in Comune di Casale Monferrato (AL), Via Luigi Buzzi n. 6. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di calcestruzzo sito nel Comune di Forlì, Via Bernardo Dovizi n. 19/a
Proposta	n. PDET-AMB-2017-2805 del 26/05/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno ventisei MAGGIO 2017 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. UNICALCESTRUZZI S.P.A. con sede legale in Comune di Casale Monferrato (AL), Via Luigi Buzzi n. 6. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di calcestruzzo sito nel Comune di Forlì, Via Bernardo Dovizi n. 19/a.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 Luglio 2015 n.13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa e a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 "*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015.*";

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960/99;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 29/03/2016, acquisita al Prot. Com.le 25291 e da Arpa al PGFC/2016/4470, da **UNICALCESTRUZZI S.P.A.** nella persona del Procuratore Francesco Margotti, con sede legale in Comune di Casale Monferrato (AL), Via Luigi Buzzi n. 6, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento di produzione di calcestruzzo sito nel Comune di Forlì, Via Bernardo Dovizi n. 19/a, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in fognatura bianca;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 37048 del 28/04/2016, acquisita da ArpaE al PGFC/2016/6256, formulata dal SUAP del Comune di Forlì ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta integrazioni;

Dato atto che in data 13/05/2016 la Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta al SUAP del Comune di Forlì, acquisita al Prot. Com.le 41902 e da ArpaE al PGFC/2016/7257;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- Rapporto istruttorio acquisito in data 04/10/2016;
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in fognatura bianca: Atto Prot. Com.le 43090 del 22/05/2017 a firma del Dirigente ad Interim del Servizio Ambiente e Protezione Civile del Comune di Forlì, *avente ad oggetto "AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO CONVOGLIATE NELLA FOGNATURA BIANCA DI VIA DOVIZI PROVENIENTI DALLO STABILIMENTO DOVE SI SVOLGE L'ATTIVITA' DI PRODUZIONE CALCESTRUZZI , DITTA: UNICALCESTRUZZI S.p.A.,SITO IN VIA BERNARDO DOVIZI, 19/A foglio 153 particella 351"* corredato di apposita planimetria di riferimento, acquisito al PGFC/2017/7811;
- Nulla-osta acustico art. 8 co.6 L. 447/1995: Atto Prot. Com.le n. 88826 del 17/10/2016 a firma della Responsabile di P.O. dell'Unità Ambiente del Servizio Ambiente e Protezione Civile del Comune di Forlì *avente ad oggetto "AUA Ditta UNICALCESTRUZZI SPA - Produzione calcestruzzo - Via B- Dovizi, 19/A - RIF. PG. 00025291/16 – NULLA-OSTA ACUSTICO "*, acquisito da ArpaE al PGFC/2016/15321;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento, sono riportate in: **ALLEGATO A, ALLEGATO B e relativa Planimetria e ALLEGATO C**, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Dato atto che in particolare che il presente provvedimento sostituisce i seguenti titoli abilitativi, già rilasciati alla Ditta, la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio dello stesso:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. 433 del 27/09/2012, prot. n. 91869/12, rilasciata ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dal Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in fognatura bianca: Atto n° 137 del 19/06/2012 rilasciato del Comune di Forlì;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **UNICALCESTRUZZI S.P.A.**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ArpaE, al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Elmo Ricci e Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **UNICALCESTRUZZI S.P.A.** (C.F./P.IVA 07261250018), con sede legale in Comune di Casale Monferrato (AL), Via Luigi Buzzi n. 6, per **lo stabilimento di produzione di calcestruzzo sito nel Comune di Forlì, Via Bernardo Dovizi n. 19/a.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
 - **Autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in fognatura bianca;**
 - **Nulla-osta acustico** art. 8 co.6 L. 447/1995.
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute in: **ALLEGATO A, ALLEGATO B e Relativa Planimetria** e **ALLEGATO C**, parti integranti e sostanziali del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Forlì e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpa, al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Arpa è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpa, ad AUSL ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera con atto n. 433 del 27/09/2012, prot. n. 91869/12, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Tenuto conto che nella istanza di AUA in oggetto la ditta dichiara che non sono intervenuti cambiamenti rispetto a quanto autorizzato con l'atto citato ed in relazione a quanto previsto dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per i procedimenti di rinnovo o di aggiornamento delle autorizzazioni, si è ritenuto non necessario indire la Conferenza di Servizi, ritenendo di ricomprendere nella Autorizzazione Unica Ambientale le condizioni e prescrizioni dell'autorizzazione precedente.

Sempre sulla base di tali considerazioni il responsabile dell'endoprocedimento ha ritenuto non necessario richiedere ad Arpae – Sezione Provinciale una relazione tecnica istruttoria. Il Comune di Forlì, coinvolto all'interno del procedimento di rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale, non ha fatto pervenire alcun parere relativamente al rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi di quanto previsto dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti e le valutazioni del responsabile dell'endoprocedimento, consentono di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP del Comune di Forlì in data 29/03/2016, P.G.N. 25291 del 29/03/2016 e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni diffuse in atmosfera di polveri** derivanti dallo stoccaggio e movimentazione di materiali inerti per la produzione di calcestruzzo sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:
 - a) la ditta deve provvedere alla nebulizzazione manuale e conseguente umidificazione dei cumuli di aggregati e del piazzale mediante acqua;
 - b) la ditta deve provvedere alla bagnatura delle corsie di transito degli automezzi, al fine di evitare la formazione di polvere durante la movimentazione dei materiali;
 - c) per il trasporto degli aggregati devono essere utilizzati dispositivi chiusi.
2. Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dalla produzione di calcestruzzo sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:

EMISSIONE N. E1 – SFIATO PER DOSATRICE CEMENTO**SFIATO SILOS STOCCAGGIO CEMENTO****SFIATO TRAMOGGIA DI CARICO IN BETONIERA**

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato differenziale

Portata massima	6.700	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	6	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Polveri

10 mg/Nmc

3. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 2., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa “Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011”, disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpae in regione/Forli-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpae.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
4. Il controllo analitico periodico annuale alla **emissione N. 1** è sostituito dall'installazione di un pressostato differenziale, in modo da rilevare eventuali avarie negli impianti di abbattimento. I dati relativi alle ispezioni effettuate agli impianti di abbattimento, che dovranno avere una frequenza almeno mensile, trattandosi di filtri dotati di sistema di pulizia automatico ad aria compressa, devono essere annotate sul **registro** di cui al successivo **punto 5.** Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione dei filtri, affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento.
5. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni mensili effettuate all'impianto di abbattimento di cui alla **emissione N. 1**, come richiesto al precedente punto 4.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO IN FOGNATURA BIANCA

PREMESSA

- Vista la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n° 59 del 13 marzo 2013, acquisita dal Comune di Forlì al P.G. 25291 del 29.03.2016, presentata dal Sig. Margotti Francesco in qualità di Procuratore Unicalcestruzzi S.p.A., tesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali provenienti dall'insediamento dove si svolge l'attività di produzione calcestruzzi, sito in Via Bernardo Dovizi, 19/A (foglio 153 particella 351) ed individuati negli atti presentata;
- Visto il parere ARPAE Sez. Prov.le di Forlì – Cesena, acquisito dal Comune di Forlì al P.G. 37246 del 29.04.2016;
- Visto l'atto del Comune di Forlì n°62 del 25.03.2009 e successivo atto di rinnovo n° 137 del 19.06.2012;
- Atteso che la Ditta dichiara che non vi è stata diversa destinazione d'uso, ampliamento, ristrutturazione, modifica agli impianti fognari e agli eventuali impianti di trattamento e l'attività non è stata trasferita in altro luogo; che non vi è stata modificazione della natura, entità e modalità degli scarichi e comunque non vi è mutamento del ciclo tecnologico o delle sostanze utilizzate, rispetto a quanto indicato in sede di rilascio dell'Autorizzazione di cui si chiede il rinnovo
- Visto l'art.58 punto 8 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato che riporta “ *Ai fini del contenimento delle portate nei collettori fognari collegati al depuratore e delle conseguenti portate di sfioro dagli scolmatori autorizzati, non è ammesso, salvo specifica deroga, lo scarico in fognatura nera delle acque reflue di dilavamento, che dovranno essere trattate opportunamente e convogliate in fognatura bianca o in acque superficiali*”
- Ritenuto pertanto di procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico di cui in oggetto;
- Visto il D.Lgs. 152/06, recante "Norme in materia ambientale";
- Visto il D.P.R. del 13 marzo 2013 n° 59
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1053/03;
- Visto il D.Lgs. 152/06 “parte terza” e D.G.R. 286/2005 e 1860/2006
- Visto il Regolamento di Fognatura approvato da ATO (Assemblea dei Sindaci) delibera n° 13 del 17/12/2008;
- Vista la documentazione allegata alla domanda;
- Visto il parere del Responsabile dell'endo procedimento;
- e salva diversa disciplina regionale a cui il titolare dell'autorizzazione è tenuto a conformarsi nei modi e nei tempi stabiliti;

PRESCRIZIONI

Lo scarico nella rete fognaria di cui in premessa è autorizzato secondo le modalità indicate negli atti presentati ed alle seguenti prescrizioni:

1. Lo scarico ha le seguenti caratteristiche e i sistemi di trattamento sono i seguenti:

Responsabile dello scarico	Francesco Margotti
Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico:	Via B.Dovizi, 19/a
Destinazione dell'insediamento:	Produzione calcestruzzo
Classificazione dello scarico	Acque reflue da dilavamento meteorico di area esterna di movimentazione e deposito inerti di superficie pari a mq 3750
Recettore dello scarico:	Fognatura bianca
Sistemi di trattamento prima dello scarico:	Impianto di sedimentazione in continuo costituito da due vasche in serie, volume complessivo 69,5 mc di cui 6,8 mc per accumulo fanghi

2. Con frequenza triennale la Ditta dovrà provvedere all'autocontrollo dello scarico ed inviare all'Autorità Competente ed all'ARPAE:

- Certificato analitico di caratterizzazione delle acque reflue industriali per almeno i seguenti parametri: pH, Solidi sospesi totali, COD. I metodi analitici impiegati per la determinazione dei parametri sopra richiamati devono garantire prestazioni equivalenti o superiori ai metodi di cui al paragrafo "Principi del monitoraggio degli inquinanti delle emissioni in acqua" di cui al D.M. MATT. 31/01/2005 e quindi consentire la verifica del valore limite autorizzato .

3. È ammesso, unicamente lo scarico derivante da: acque reflue di dilavamento dell'area movimentazione e stoccaggio inerti.

4. Lo scarico dovrà rispettare i limiti di emissione in acque superficiali previsti dalla tab 3 dell'allegato 5 al d.lgs. 152/2006;

5. Al termine di ogni evento meteorico di intensità rilevante dovrà essere controllato il livello dei sedimenti depositati all'interno delle vasche provvedendo, qualora necessario, alla loro asportazione;

6. Il pozzetto d'ispezione terminale, idoneo al prelevamento di campioni di acque di scarico che dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza;

7. Dovrà essere eliminato ogni scarico di troppo pieno, collegato a corpi ricettori della vasca di raccolta delle acque dell'area di lavorazione , destinate al riutilizzo;

8. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico;

9. La ditta dovrà effettuare una costante e periodica manutenzione e pulizia dell'impianto di sedimentazione. Il pozzetto di campionamento finale e i pozzetti di ispezione e manutenzione dovranno essere mantenuti sgombri dai materiali in lavorazione in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti dello scarico;

10. Con adeguata periodicità dovranno essere eseguiti gli spurghi alla vasca di sedimentazione. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettati sui rifiuti in base al D.Lgs n° 152/06 – Parte Quarta. La ditta prima dell'attivazione dello scarico dovrà dotarsi di registro di carico e scarico vidimato, ove dovranno essere annotati tutte le asportazioni di fango. Il registro, i formulari, e i documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza;
11. I guasti agli impianti o fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente devono essere comunicati tempestivamente all'Autorità Competente ed all'ARPAE;
12. Ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere richiesta nuova autorizzazione allo scarico secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e D.P.R. 59/2013.
13. ARPAE a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità di acque reflue.
14. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
15. Qualora vengano collegati locali con quote di calpestio inferiori al piano stradale, la rete interna dovrà essere tutelata per il non ritorno delle acque.
16. L'esecuzione delle opere di allacciamento alla fognatura comunale e delle reti interne dovrà avvenire conformemente alle norme tecniche di cui al Regolamento per il Servizio della Fognatura Comunale;
17. Gli scarichi delle acque bianche e nere dovranno avvenire separatamente nelle rispettive condotte fognarie stradali, ove esistenti, mediante reti interne separate;
18. E' vietata l'immissione in fognatura di corpi solidi, sostanze solide e viscosi, oli minerali e idrocarburi, sostanze gassose, infiammabili esplosive;
19. Dovrà essere comunicato alla Amministrazione Comunale ogni mutamento che intervenga alla situazione di fatto in riferimento al ciclo tecnologico e alla natura della materia prima utilizzata;
20. La presente autorizzazione è valida unicamente ai fini ed ai sensi del D.Lgs. 152/06 e D.G.R. 286/2005 e 1860/2006 , pertanto è fatto salvo il rispetto di ogni altra disposizione vigente e l'obbligo di ottenimento delle prescritte **autorizzazioni relative ad occupazione di suolo pubblico, allacciamento alla fognatura bianca**, ecc...nonché ogni eventuale diritto di terzi.

ALLEGATO: schema di rete fognaria

IMPATTO ACUSTICO

(Nulla-osta art. 8 co.6 L. 447/95)

PREMESSA

Vista la domanda di AUA presentata dalla Ditta UNICALCESTRUZZI SPA per lo stabilimento sito in Via B- Dovizi, 19/A in Comune di Forlì, contenente la documentazione di impatto acustico a firma del TCA P. Baroncelli e successive integrazioni da cui si evince che trattasi attività svolta esclusivamente in periodo diurno;

Visto il parere favorevole di Arpaè – Distretto di Forlì pervenuto al Comune di Forlì in data 16/09/2016 P.G. 0078000;

Visto l'art. 8 comma 6 della L. 447/95;

PRESCRIZIONI

1. siano rispettati i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 di cui alla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì vigente;

Resta fermo che qualunque variazione alle sorgenti sonore ovvero alle caratteristiche emissive delle stesse, rispetto a quanto dichiarato/stimato nella documentazione tecnica presentata, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico da presentare agli enti competenti, volta a valutare tali modifiche ed attestare il rispetto dei limiti di legge,

Si avverte che il presente nulla-osta non potrà essere presentato come elemento probante a discolora dell'attività qualora in sede di indagine istituzionale da parte di Arpaè dovesse invece essere verificato il superamento dei limiti di rumore previsti dalla vigente legislazione in materia di inquinamento acustico, a seguito del quale si procederà nei termini di legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.